

Il regolamento europeo impone la figura del responsabile per la protezione dei dati

Privacy, un Dpo per lo studio

Il Data protection officer, un onere ma anche un'opportunità

Pagina a cura
di FEDERICO UNNIA

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy ha introdotto la figura del responsabile per la protezione dei dati o Data Protection Officer (o Dpo). Un nuovo adempimento anche per gli studi legali, ma anche una nuova opportunità professionale per gli avvocati. Secondo il dettato del Regolamento, questo soggetto deve avere una conoscenza specialistica della normativa sulla protezione dei dati personali, così da poter sorvegliare l'applicazione della stessa. Il suo ruolo, sia esso un soggetto esterno o interno all'azienda, necessita di competenze giuridiche, informatiche, di risk management, e di analisi dei processi.

Come si stanno muovendo gli studi legali specializzati in materia? «Nonostante il Regolamento non preveda espressamente un particolare percorso di studi o l'ottenimento di particolari certificazioni, in Italia, in questo momento, vengono promossi numerosi corsi di formazione specialistica di queste figure professionali, volti ad ottenere una «certificazione» che – ad oggi – non è ancora formalmente riconosciuta dall'ordinamento, né dalla nostra Autorità Garante della Privacy», dice **Francesco De Maio**, associato di **Lca Studio Legale**. «È molto probabile, comunque, che il Garante della Privacy nei prossimi mesi intervenga per disciplinare più nel dettaglio questa figura. Il nostro Studio, nello specifico, vanta diversi professionisti specializzati in materia di privacy che, per sulla base del loro percorso professionale, potrebbero sicuramente ricoprire – sia internamente che per i clienti dello Studio – il ruolo di Dpo».

«A livello di studi legali, soprattutto quelli più strutturati e di maggiori dimensioni, la privacy ha da sempre rappresentato un'area di attenzione, e per questo già prima dell'adozione del Regolamento comunitario, gli studi avevano previsto la nomina di un responsabile del trattamento dei dati», spiega **Cristina Martorana**, partner dell'energy & infrastructure team italiano di **Orrick**. «Il soggetto che ricopriva, come ricopre, tale ruolo era però sostanzialmen-

te richiesto di conoscere le norme e di predisporre o supervisionare la predisposizione dei modelli di informativa, consenso, nomina di incaricati (sia all'interno della propria struttura che nell'interesse dei clienti); ma non doveva conseguire alcuna certificazione per ricoprire detto ruolo».

Con il nuovo regolamento comunitario, in vigore nel maggio 2018, si è dato un ruolo di maggiore «professionalità» dal Dpo «Ecco perché gli studi che, come il nostro, hanno da sempre investito nel settore in quanto la compliance rispetto alla privacy hanno deciso di far conseguire ad uno o più professionisti detta-

certificazione», prosegue **Martorana**. «Il che costituirà un indubbio valore aggiunto anche per i clienti che stanno cominciando ad inserire la disponibilità a ricoprire tale ruolo nel loro interesse, nell'ambito dello *scope of work* richiesto. La certificazione quindi, per gli studi attivi nel settore è però anche, in un certo senso, un atto/pasaggio necessario la cui mancanza potrebbe pregiudicare o precludere la possibilità di conseguire mandati. La scelta ricade ovviamente su chi, per vocazione, svolge un ruolo attivo nel settore» conclude.

Alessandra Delli Ponti dello studio **Stefanelli&Stefanelli** di Bologna ricorda come, «con l'approvazione del nuovo Regolamento Ue, era importante dare segnali di competenza verso le novità del provvedimento. La nuova normativa, infatti, prevede la figura del Data Protection Officer senza tuttavia imporre al professionista che ricopre questa figura una certificazione di qualità analoga a quella rilasciata Tuv. Tuttavia, come studio, riteniamo che avere un pro-

fessionista certificato da un Ente terzo possa costituire, da una parte, una garanzia per i clienti che ricercano questa figura e, dall'altra, un percorso di continuo miglioramento

per il professionista dedicato». «Alcuni clienti, soprattutto dell'area sanitaria sono molto interessati. La normativa sul Dossier Sanitario, infatti, già richiedeva la presenza di questa figura professionale. A nostro parere, comunque il vero valore aggiunto rispetto alle richieste dei clienti si vedrà a partire da fine del prossimo anno, con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del Regola-

mento che avverrà nel maggio 2018» aggiunge **Silvia Stefanelli**, fondatore dello Studio.

Giuseppe La Scala, senior partner di **La Scala Studio Legale** sottolinea come «Lo studio ha deciso che chi tra i nostri professionisti presta l'attività di

consulenza e gestione privacy alla clientela curi anche la compliance dello Studio in materia. Ci sembrerebbe assurdo il contrario: abbiamo bisogno anche noi di professionisti che si confrontano ogni giorno con la prassi e le esigenze di diverse imprese. Li troviamo al nostro interno e - su questo fronte - li preferiamo ad una struttura di staff».

Interessante la gestione sviluppata in **Nctm**. La nomina è avvenuta nel 2011.

L'entrata in Studio del General manager ha consentito di concentrare su un'unica figura varie responsabilità gestionali (di compliance, di sicurezza sul lavoro, di privacy) in precedenza suddivise. I vantaggi sono numerosi: una maggiore specializzazione, una figura supportata dei legali interni per le novità normative, un ruolo istituzionale che funge da punto di riferimento e che coordina l'applicazione della specifica procedura per la raccolta e il consenso alla gestione delle informative.

«Per il nostro Studio», spiega **Bridget Ellison**, socio dello studio legale **De Berti Jacchia Franchini Forlani**, «la protezione dei dati per-

sonali è una priorità. Stiamo ultimando la programmazione di corsi di aggiornamento e formazione dedicati a tutte le persone che lavorano nello Studio, a secondo delle diverse funzioni svolte, legali e non, con l'obiettivo di rendere la protezione della privacy parte integrante di ogni attività lavorativa. Per quanto riguarda la nomina di un Privacy Officer, stiamo valutando

questa possibilità alla luce delle caratteristiche particolari e della continua crescita delle nostre attività, ad esempio nel contenzioso massivo».

Vincenzo Colarocco dello **studio legale Previti**, sottolinea che «ai clienti offriamo supporto per l'analisi del loro attuale sistema di gestione privacy - se presente - al fine di individuare gli interventi ed il percorso da intraprendere assieme per essere compliance con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali. Cerchiamo di aiutare i titolari dei dati a ridurre il rischio di esposizione alle ingenti sanzioni previste dal Regolamento e contestualmente a valorizzare i dati dagli stessi trattati, predisponendo anche tutta la documentazione necessaria. Se richiesto dal titolare possiamo svolgere anche le funzioni di Data Protection Officer».

«In questa fase i nostri maggiori clienti – società maggiormente strutturate e multinazionali – ci stanno già chiedendo di verificare l'impatto del nuovo Regolamento sulla propria organizzazione», sottolinea **Alessandro Vasta** di **Tonucci & Partners**, «ma prevedo che la fase di maggiore attività sarà concentrata nel 2017, in particolare a partire dal secondo semestre. In questo senso la individuazione del Responsabile della protezio-

ne dei dati non rappresenta ancora una priorità, considerato il fatto che nei prossimi mesi ogni Stato membro potrebbe indicare ulteriori ipotesi di trattamento – oltre a quelle già individuate dal Regolamento – che rendono obbligatoria la nomina di tale figura. Anche il nostro studio, per il momento, non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un Privacy Officer, pur avendo già iniziato l'attività di self-assessment finalizzata ad adeguare al nuovo Regolamento le procedure organizzative e misure tecniche volte a garantire il corretto trattamento dei dati personali al proprio interno».

«Come precisato di recente nelle linee guida adottate dal gruppo di lavoro articolo 29 della Commissione europea in data 13 dicembre 2016, l'individuazione e la nomina di questa figura non è obbligatoria per gli studi legali!», spiega **Daniele Caneva**, managing partner di **Crea Avvocati Associati**.

«Per queste ragioni, il nostro studio non ha proceduto, né procederà alla nomina del Dpo, ritenendo sufficiente il mantenimento dell'attuale figura del Responsabile Privacy. Tuttavia, in considerazione delle novità rilevanti introdotte dalle nuove disposizioni in tema di data processing, lo Studio, in cui è già da tempo operativo un dipartimento privacy, ha predisposto uno specifico percorso di formazione». In particolare tre soci, **Elena Carpani**, **Nicoletta Colombo** e **Marco Lucchini** acquisiranno tra breve la certificazione Privacy Officer e consulente della Privacy rilasciata da Tuv Italia.

Infine, guardando al mercato dei professionisti legali, **Nicoletta Ravida**, a capo di **Southern Europe Taylor Root - Legal and Compliance Recruitment** ricorda come «la normativa che prevede che le aziende abbiano un privacy officer è recentissima. Ad oggi abbiamo ricevuto solo un paio di ricerche in tal senso, e al momento ne abbiamo una in corso. È sicuramente una posizione che acquisterà maggiore interesse sul mercato e pertanto la certificazione è importante per chi vorrà intraprendere questa posizione nelle aziende».



Francesco De Maio



Alessandra Delli Ponti



Vincenzo Colarocco



Giuseppe La Scala



Nicoletta Ravida



Cristina Martorana



Alessandro Vasta



Daniele Caneva